



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 13 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 6/SP/2015 del 23.06.2015 – del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione -U.O. Distretto di Modica

### *Il Direttore Generale*

*Visto* il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 6/SP/2015 del 23.06.2015 - del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O. Distretto di Modica, ore 17:30, redatto dal dott. Giovanni Minardo e dal Dott. Vincenzo Diamante, Tecnici delle Prevenzione dell'ASP 7 di Ragusa, a seguito ad ispezione eseguita in qualità di U.P.G. in Ispica, presso il BAR-PANINERIA della Ditta "Società Cooperativa Insieme per la Vita" sito in Ispica - Piazza Unità d'Italia di cui è legale rappresentante il Sig. GRANATA GIOVANNI, nato a Modica il 01.06.1969 e residente ad Ispica nella C/da Crocefia s.n.;

*Atteso* che a carico del suddetto Sig. GRANATA GIOVANNI, che conduce l'attività avvalendosi di personale (Gerratana Luana), è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 per **non essere in possesso del relativo attestato alla formazione e quindi non rispettando i requisiti generali in materia di igiene di cui all'Allegato II capitolo XII del Regolamento (CE) n.° 852/2004 relativi alla formazione del personale;**

*Considerato* che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, del D.lgs. n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

*Atteso* che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo raccomandata con A.R. a cura dei verbalizzanti alla ditta "Società Cooperativa Insieme per la Vita", quale trasgressore ed al Sig. GRANATA GIOVANNI quale obbligato in solido rispettivamente in data 22.07.2015 ed in data 20.07.2015, specificando agli stessi nel verbale la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.008,60**, (comprensiva di spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

*Visti* gli scritti difensivi presentati dalla "Società Cooperativa Insieme per la Vita" in persona legale rappresentante, Sig. GRANATA GIOVANNI, avverso il verbale al Verbale n.° 6/SP/2015 del 23.06.2015 – del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione -U.O. Distretto di Modica in data 24.08.2015 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;

*Viste* le controdeduzioni del SIAN di Modica a firma del Medico Responsabile Dott. Michele Manenti, con prot. n.° 2830/2015 del 07.09.2015;

*Visto* il verbale di audizione del 24.11.2015 ore 10:00 del Sig. Granata Giovanni nella sua qualità a seguito di convocazione con raccomandata A.R. prot. n.° 4488 del 13.11.2015;

*Accertato* che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

*Rilevato* che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla "Società Cooperativa Insieme per la Vita", quale trasgressore ed al Sig. GRANATA GIOVANNI quale obbligato in solido, per le seguenti motivazioni:

Infondata è la eccezione di nullità formale di cui al punto 1) degli scritti difensivi relativamente alla presunta violazione dell'art. 1, comma 1, legge 241/90, essendo stati ampiamente garantiti i diritti di informazione per la difesa e per il contraddittorio che in ogni caso è stato regolarmente realizzato ed effettuato con gli scritti difensivi e l'audizione della parte avvenuta in data 24.11.2015 ore 10:00 avanti l'Ufficio Sanzioni della ASP.

La contestazione del mancato attestato di formazione, in riferimento alla Sig.ra GERRATANA Luana, nata a Modica il 23.02.1977, presente in loco al momento dell'ispezione, dichiarandosi socia della cooperativa ed attestandolo con la sottoscrizione del verbale medesimo è fondata. Infatti gli attestati di formazione di personale



alimentarista, prodotti dal ricorrente, unitamente alle memorie difensive, riguardano il ricorrente medesimo e la Sig.ra Lorefice Giovanna e non la socia Gerratana Luana, presente al momento dell'ispezione.

La circostanza, dichiarata al momento della Audizione, che la Sig.ra Gerratana era presente senza legittimazione alcuna e senza la volontà del ricorrente non assume rilievo ai fini della presente contestazione, riguardando i rapporti interni tra le parti.

La presenza della socia, priva di attestato di formazione, costituisce violazione della norma contestata.

Per le motivazioni sopra dette si conferma la violazione contestata, l'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico della società e del Sig. Granata Giovanni costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale e rateizzata in accoglimento della richiesta della parte in sede di audizione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.° 30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

#### **Ordina**

Alla Ditta "Società Cooperativa Insieme per la Vita" sito in Ispica, Piazza Unità d'Italia, quale trasgressore, ed al Sig. GRANATA GIOVANNI, nato a Modica il 01.06.1969 e residente in Ispica nella C/da Crocefia s.n. obbligato in solido quale legale rappresentante il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

#### **Ingiunge**

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)**

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

- si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

**In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa in sede di audizione si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 10 rate mensili di € 56,60.**

**Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.**

**Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.**

Il presente atto va notificato:

- Alla Ditta "Società Cooperativa Insieme per la Vita" in Ispica, Piazza Unità d'Italia, quale trasgressore;
- Al Sig. GRANATA GIOVANNI, nato a Modica il 01.06.1969 e residente in Ispica nella C/da Crocefia s.n.;
- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7-di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Di Prevenzione SIAN Distretto di Modica dell'ASP di Ragusa ).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 12 GEN. 2018

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò